

**1. Aspetti generali**

**1. Norme generali, Conclusione del Contratto**

1.1 Qualsiasi relazione negoziale tra il fornitore e Von Roll Italia S.p.A. ("Cliente") è assoggettata alle condizioni generali di contratto che seguono che dovranno essere sottoscritte per accettazione. Le condizioni del fornitore così come gli accordi che contrastino con le presenti condizioni generali saranno applicabili soltanto se confermati per iscritto dal Cliente. Né il fatto che il Cliente non contesti espressamente un accordo ovvero lo accetti o effettui il pagamento dei beni e/o dei servizi in questione potrà essere considerato riconoscimento ed accettazione.

1.2 Il Cliente avrà facoltà di risolvere il contratto senza alcuna penale o costo a suo carico nel caso in cui il fornitore non concordi con le presenti condizioni generali di contratto.

1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni legalmente rilevanti delle parti in relazione al contratto potranno essere valide soltanto se effettuate per iscritto.

1.4 Se il fornitore non accetta l'ordine entro due (2) settimane dalla sua ricezione, il Cliente avrà facoltà di ritirare l'ordine in ogni momento.

**2. Oggetto della fornitura e dei servizi**

2.1 La fornitura e i servizi della Società sono esaustivamente descritti e specificati nell'ordine e nelle appendici allegate.

2.2 Il fornitore assicura di aver ottenuto per tempo tutte le informazioni rilevanti per l'uso cui è destinata la fornitura e i servizi. Il fornitore garantisce che le proprie consegne includono tutte le prestazioni richieste perché il loro uso sia corretto, sicuro ed economico.

2.3 I beni forniti devono essere imballati in maniera appropriata ed in conformità alla pratica industriale. Il Cliente avrà facoltà di dare istruzioni al fornitore circa la tipologia e il metodo di imballaggio. Se il Cliente restituisce materiale da imballaggio riutilizzabile il cui trasporto è già pagato al fornitore, il Cliente avrà un credito pari al valore del materiale da imballaggio.

2.4 Il fornitore assicura di essere in grado di consegnare al cliente i beni forniti o parte degli stessi per un periodo pari a 10 anni successivi alla scadenza della relazione contrattuale e in termini e condizioni ragionevoli.

**3. Prezzi**

3.1 I prezzi concordati sono fissi.

3.2 Salvo diversamente concordato, tutti i prezzi devono essere considerati DAP – reso non sdoganato - (ai sensi degli INCOTERMS® 2010) presso un luogo stabilito dal Cliente e sono comprensivi di imballaggio e conservazione.

**4. Termini di pagamento**

4.1 Salvo diversamente concordato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 14 giorni con il 3% di sconto, fino al venticinquesimo giorno del mese successivo con uno sconto del 2% ovvero entro 90 giorni senza alcuno sconto. Questi periodi saranno computati da (i) la data dell'esecuzione secondo quanto stabilito nel contratto e (ii) la ricezione della relativa fattura. Se il Cliente accetta una consegna prima della data concordata, i termini di pagamento cominciano a decorrere dalla data di consegna concordata e dal ricevimento della relativa fattura. Il Cliente ha diritto di scegliere le modalità di pagamento a sua esclusiva discrezione.

4.2 Nel caso di consegna difettosa, il Cliente ha facoltà di trattenere il pagamento proporzionalmente al valore della consegna deficitaria fino a quando la consegna non sia esattamente eseguita.

4.3 Nei limiti in cui i certificati relativi ai test sui materiali siano stati concordati, questi formeranno una parte integrante della consegna e saranno consegnati al Cliente contestualmente alla fornitura, senza costi addizionali.

4.4 Salvo diversamente concordato, il fornitore non ha facoltà di cedere un credito in contestazione contro il Cliente a terzi ovvero accettare che terzi provvedano ad incassare tale credito in contestazione

**5. Previsioni relative agli Accessori**

Il Cliente si riserva il diritto di proprietà su tutte le sostanze, le parti, i contenitori, gli attrezzi, gli strumenti di misura o i materiali o altri simili oggetti (ciascuno, un "Accessorio") forniti al fornitore. Gli Accessori forniti dal Cliente dovranno esclusivamente servire per svolgere ed eseguire l'ordine.

L'Accessorio sarà trattato come Know how del Cliente, in conformità a quanto previsto nell'art. 98 del Codice della Proprietà Intellettuale (D.Lgs. 30/05). Né gli Accessori, né le copie o i

duplicati di questi potranno essere resi disponibili a terzi e non potranno essere usati per qualsiasi altro scopo diverso da quello concordato. Il Cliente si riserva il diritto di proprietà degli accessori forniti anche dopo il trattamento e l'assemblaggio da parte del fornitore. Inoltre, il fornitore non avrà alcun diritto di ritenzione su qualsivoglia base in relazione agli Accessori.

**6. Termini di consegna**

6.1 Il termine di consegna è vincolante ed essenziale ai sensi dell'art. 1457. Costituisce data rilevante ai fini della verifica del rispetto della data di consegna o del periodo di consegna la ricezione di beni non viziati presso il luogo di ricevimento e/o il luogo di utilizzo specificato dal Cliente ovvero una tempestiva accettazione dei beni.

6.2 Il cliente ha il diritto di richiedere la liquidazione dei danni derivati dal ritardo nella consegna nel caso in cui venga provato che il ritardo è stato causato da colpa del Fornitore. I danni per il ritardo nella consegna ammontano a 1 per cento (1.0%) del prezzo di della fornitura per ogni intera settimana di ritardo e non non potranno in ogni caso eccedere il dieci per cento 10% del prezzo stabilito in contratto per la parte della fornitura consegnata in ritardo. Nonostante quanto sopra, il Cliente mantiene il suo diritto a richiedere ulteriori danni ex art. 1382 c.c.

**7. Controllo di Qualità**

7.1 Il fornitore svilupperà un sistema di controllo di qualità di tipo e scopo adeguati che sia in linea con lo stato dell'arte della tecnologia. Il fornitore si obbliga a sottoscrivere un corrispondente accordo con il cliente se quest'ultimo lo ritiene necessario.

7.2 Il Cliente ispezionerà i beni in arrivo soltanto con riferimento ai difetti e alle difformità apparenti esteriormente relativi all'identità e al volume dei beni. Il Cliente darà comunicazione di tali difetti, ma si riserva il diritto di condurre ulteriori ispezioni dei beni pervenuti. Inoltre, il Cliente darà notizia dei difetti appena tali difetti saranno scoperti nei termini di cui all'art. 8.4.

**8. Garanzia, Responsabilità per Difetti**

8.1 La società garantisce che la fornitura e i servizi saranno conformi alle specifiche concordate.

8.2 Salvo sia diversamente previsto, il periodo di garanzia è di 24 mesi decorrenti dalla data in cui il Cliente riceve la fornitura. Per la sostituzione o la riparazione di parti della fornitura, il periodo di garanzia comincia a decorrere nuovamente dopo la sostituzione o la riparazione.

8.3 Se le forniture non corrispondono a quanto concordato nelle specifiche, il Cliente avrà diritto di procedere con le contestazioni di legge.

8.4. I termini a favore del Cliente per sollevare contestazioni relative ai danni da prodotti difettosi e rilevare i difetti sono fissati in 30 giorni decorrenti dalla data di scoperta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del codice civile italiano.

**9. Eventi di forza maggiore**

Nessun inadempimento di ciascuna delle parti nella performance delle proprie obbligazioni può essere considerata come un inadempimento del contratto o dar luogo a qualsiasi responsabilità per danni se deriva da una causa che esula dal controllo della parte stessa

**10. Riservatezza**

Il fornitore si obbliga a mantenere strettamente confidenziali tutti gli importi, i dati, i disegni, i calcoli o qualsiasi altra informazione ricevuta dal Cliente, anch'essi da considerarsi quale know how del Cliente.

**11. Giurisdizione e legge applicabile**

11.1 Il tribunale competente avente giurisdizione esclusiva tanto per il Cliente che per il fornitore è quello di **Milano** (Italia). Il Cliente ha comunque diritto di chiamare il fornitore in causa presso il proprio ultimo indirizzo registrato.

11.2 Il contratto è governato dalla legge Italiana, ed è espressamente esclusa la Convenzione di Vienna sui contratti internazionali per la vendita di beni

**12. Protezione dei dati personali**

Ai sensi e agli scopi di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "codice dei dati personali", il fornitore riconosce di aver ricevuto dal Cliente l'informativa contenente l'uso dei dati personali che il fornitore ha dato in occasione delle precedenti transazioni al Cliente e da con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e durante l'esecuzione del contratto, di essere specificamente a conoscenza dei diritti che gli sono riconosciuti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e di dare consenso al trattamento di tali dati.

Luogo e data

Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il fornitore espressamente accetta i termini e le condizioni contrattuali recepite nei seguenti articoli:

art. 2.4 – Oggetto della fornitura

art. 3 – Prezzi

art. 4 – Termini di Pagamento

art. 5 – Previsioni relative agli Accessori

art. 6 – Termini di consegna

art. 8 – Garanzia, Responsabilità per Difetti

art. 11 – Giurisdizione e Legge Applicabile

art. 12 - Privacy

Luogo e data

Fornitore